



Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia

**Convenzione per la tutela e la valorizzazione del
patrimonio archeologico, paleontologico e paleontologico nell'ambito
del territorio della Regione Friuli Venezia Giulia**

In ottemperanza a quanto previsto dagli art. 10 e 101 del D. Lgs. n. 42 del 22.01.2004 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" e a prosecuzione delle convenzioni precedentemente sottoscritte,

TRA

IL MUSEO FRIULANO DI STORIA NATURALE, UNITÀ ORGANIZZATIVA DEL COMUNE DI UDINE, di seguito denominato anche "Museo", con sede legale in Udine, via Lionello n. 1, e sede amministrativa in via Cecilia Gradenigo Sabbadini nn. 22-32, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00168650307, rappresentato dal Responsabile di Unità Organizzativa e Direttore dott. Giuseppe Muscio, domiciliato per ragioni della sua carica nella sede del medesimo Museo,

E

LA SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA, di seguito denominata anche "Soprintendenza", con sede in Trieste, piazza Libertà n. 7, Codice Fiscale 80016390322, rappresentata dal Soprintendente, dott.ssa Simonetta Bonomi, domiciliata per ragioni della sua carica presso la sede della Soprintendenza,

SI STIPULA LA SEGUENTE CONVENZIONE

art. 1

Oggetto della presente convenzione è la tutela e la valorizzazione delle cose e dei siti di interesse archeologico, paleontologico e paleontologico nell'ambito del territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, così come specificato dagli art. 10 e 101 del D. Lgs. n. 42 del 22.01.2004 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio";

La presente Convenzione si attua relativamente al territorio del Friuli.

art. 2

Per il perseguimento degli obiettivi di cui al precedente art. 1 saranno esercitate dal Museo Friulano di Storia Naturale (di seguito indicato come Museo) le seguenti azioni:

- A- Ricognizioni, in collaborazione e su incarico della Soprintendenza, in siti di interesse, al fine di migliorare la conoscenza e la tutela del patrimonio archeologico, paleontologico e paleontologico all'interno del territorio friulano, con l'impegno di successivo invio della relazione alla Soprintendenza e di inserimento dei dati nel Web Gis gestionale RAPTOR;
- B- Effettuazione di campagne di scavo paleontologico e paleontologico su concessione ministeriale ed interventi di recupero su incarico della Soprintendenza all'interno del

territorio del Friuli. Le ricerche potranno essere condotte sia in siti già oggetto di indagine da parte del Museo sia su nuovi depositi, previo accordo con la Soprintendenza. Per le ricerche il Museo opererà con proprio personale specializzato interno o all'uopo incaricato. Il Museo rinuncia sin d'ora al premio per i ritrovamenti di cui all'art. 92 del D. Lgs. n. 42 del 22.01.2004. Il Museo si impegna ad inviare alla Soprintendenza dettagliata relazione scientifica con documentazione grafica e fotografica. I materiali durante le azioni di scavo e/o recupero sono di proprietà dello Stato e saranno depositati presso il Museo Friulano di Storia Naturale ovvero, in base ad accordi fra Museo e Soprintendenza, presso altre Istituzioni Museali o Collezioni della Regione. In attesa della prescritta autorizzazione ministeriale dei depositi e fino a che non sarà individuata una diversa sede di conservazione, i reperti saranno temporaneamente conservati presso il Museo;

- C- Restauro di reperti fossili sia ai fini conservativi che di studio: gli interventi, che salvo diverso accordo saranno a carico del Museo, verranno effettuati secondo le modalità indicate dalla Carta del Restauro dei Fossili elaborata nell'ambito del Progetto Finalizzato "Beni Culturali" del C.N.R e di quanto previsto nell'Atto di indirizzo sui criteri tecnico-scientifici e sugli standard di funzionamento e sviluppo dei musei (D. Lgs. n. 112/98 art. 150 comma 6) e comunque dietro approvazione di uno specifico progetto di restauro da parte della Soprintendenza. Il Responsabile scientifico per le attività di restauro è individuato nel Funzionario Conservatore preposto alla sezione Geopaleontologica del Museo. Il Museo provvederà a inviare alla Soprintendenza l'elenco dei reperti restaurati e la relazione finale, corredata di documentazione fotografica, dell'intervento conservativo effettuato;
- D- Registrazione, schedatura ed inventario dei reperti secondo criteri approvati dalla Soprintendenza e secondo gli standard dell'ICCD, con impegno a trasmettere annualmente l'aggiornamento dell'inventario stesso; Qualora i reperti rinvenuti siano destinati ad Ente diverso dal Museo le presenti attività saranno a carico dell'Ente che curerà la conservazione definitiva dei reperti;
- E- Studio e documentazione dei reperti: i dati potranno essere pubblicati su riviste specializzate o nei volumi, anche didattico-divulgativi, editi dal Museo al fine di diffondere la conoscenza del territorio. Il Museo è autorizzato ad effettuare le riprese fotografiche o video-cinematografiche del materiale conservato e ad utilizzare le relative immagini a fini scientifici, didattici e divulgativi (non a scopo di lucro) con particolare riguardo alle pubblicazioni sopra citate. Il Museo è tenuto a comunicare alla Soprintendenza le iniziative per le quali è necessario l'utilizzo del materiale fotografico. La Soprintendenza potrà di volta in volta disporre le modalità di utilizzo ad integrazione ~~o in deroga~~ delle disposizioni vigenti. Eventuali indicazioni dovranno essere fornite dalla Soprintendenza entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. Resta inteso che il Museo non è soggetto al pagamento di canoni e che devono essere fornite alla Soprintendenza almeno 5 copie di ogni volume e 3 di ogni CD realizzati. Il Museo si impegna a indicare sugli stessi che le immagini sono state utilizzate con l'autorizzazione della Competente Soprintendenza;
- F- Conservazione dei reperti in strutture adeguate e che garantiscono la massima sicurezza e le migliori condizioni ambientali con effettuazione di tutti gli interventi necessari; particolare cura verrà posta anche per la conservazione, in accordo con gli altri Enti interessati e su progetto approvato dalla Soprintendenza, dei siti di interesse paleontologico;
- G- Musealizzazione e fruizione dei reperti sia mediante le sale ostensive del Museo che con mostre temporanee, da realizzarsi in accordo con la Soprintendenza.
Il Museo potrà avvalersi anche della collaborazione delle realtà minori che segue tramite convenzione (Museo Geologico della Carnia, Museo di Malborghetto - Sezione naturalistica, ecc.) e nei quali viene svolta attività ostensiva e didattico-divulgativa.

Le attività di cui al presente articolo saranno oggetto di relazione annuale che illustri l'insieme delle iniziative svolte e degli interventi programmati per una migliore tutela e

conservazione delle cose e dei siti di interesse paleontologico, unitamente alla documentazione relativa agli scavi in concessione ed agli interventi di recupero. Verrà inoltre prontamente segnalato qualsiasi rinvenimento di reperti di particolare interesse scientifico.

Eventuali conferenze e comunicati stampa relativi alle attività di cui alla presente convenzione saranno effettuati in forma congiunta.

Le suddette attività sono soggette al controllo da parte della Soprintendenza.

art. 3

Per l'esecuzione delle attività di cui all'art. 2, il Museo utilizzerà il proprio personale specializzato, le proprie attrezzature e le proprie risorse economiche ovvero eventuali finanziamenti del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo o di altri Enti Locali. A copertura delle spese inerenti le presenti attività sarà cura del Museo provvedere ad inserire nel proprio Bilancio annuale e nel proprio Piano Esecutivo di Gestione appositi fondi. La Soprintendenza potrà, su proposta del Museo, finanziare singoli interventi urgenti.

Il Museo potrà, previa autorizzazione della Soprintendenza, avvalersi della collaborazione di altri professionisti ed in genere delle prestazioni di terzi che reputerà necessarie per l'espletamento nel migliore dei modi delle attività previste dalla presente Convenzione. Gli eventuali terzi opereranno sotto la direzione e responsabilità del Museo.

Si conviene che la Soprintendenza, nei confronti della quale il Museo resta unico responsabile, rimarrà del tutto estranea ai rapporti con gli eventuali collaboratori esterni, verso i quali non assumerà alcun obbligo.

art. 4

La presente Convenzione ha durata triennale a partire dalla data di sottoscrizione della stessa, salvo revoca anticipata da parte di uno dei contraenti per causa di forza maggiore da comunicare, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, con 30 (trenta) giorni di preavviso.

art. 5

La Soprintendenza può dare disdetta della presente convenzione in qualsiasi momento qualora il Museo non presenti più i necessari requisiti di scientificità e sicurezza atti a garantire la migliore tutela e conservazione

Trieste,

Letto, approvato e sottoscritto.

Soprintendenza Archeologia,
Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia
Giulia
Il Soprintendente
f.to dott. Simonetta Bonomi

Museo Friulano di Storia Naturale
Il Direttore
f.to dott. Giuseppe MUSCIO